Sul rapporto tra paziente e ospedale

E' oramai dato per pacifico l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in base al quale tra paziente ed Ente Ospedaliero viene a perfezionarsi un contratto di opera intellettuale professionale con la applicabilità del regime di questo tipo di responsabilità sia per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova ed il grado della colpa, sia per quanto concerne l’ambito di esecuzione delle obbligazioni contratte mediante l’applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2336 del cod. civ..

(Cass. Civ. 14.07.2003 n. 11316; Cass. Civ. 11.03.2002 n. 3492; Cass. Civ. 22.12.1999 n. 589) Proprio per questo motivo (la costante scelta della Suprema Corte di cassazione) pare qui opportuno rilevare che recentemente sono intervenute pure le Sezioni Unitecon una recente pronuncia.Si è infatti ribadito come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., Sez. Unite 11-01-2008, n. 577). Si ha perciò una vera e propria inversione dell'onereprobatorio a carico dell'Ospedale e del personale ospedaliero che deve provarela la causa della lesione al di fuori del loro operato; diversamente la loro colpa è presunta. Per approfondimenti scrivi a info@avvocati.venezia.it